



COMUNE DI CASSARO

Provincia di SIRACUSA
Cap 96010 - Tel. 0931 877611 - Fax 0931 877188

Città Patrimonio dell'Umanità * World Heritage List Unesco

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 Oggetto dei regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità all'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno, n. 218, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art-3, comma 133, lett. i) della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. Con l'accertamento con adesione é definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.

3 Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio comunale oppure per iniziativa del contribuente,

Art. 2 Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento è applicabile:

a) per le entrate tributarie di competenza dei Comune, ed in particolare:

l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.L. 30/12/1992, n.504, e successive modificazioni;

l'imposta comunale sulla pubblicità. di cui al Capo 1° del D.Lgs.15.11.93. n. .507 e successive modificazioni,

diritti sulle pubbliche affissioni;

tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, di cui al D.Lgs 15.11.93, n.507 e successive modificazioni

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II dei D-Lgs. 15. 11.93, n_507 e successive modificazioni,

ogni altro tributo spettante al Comune per disposizione di legge;

b) per le altre entrate non tributarie del Comune, di seguito Indicate:

rendite patrimoniali e assimilate,

proventi dei servizi pubblici

ogni altra entrata spettante al Comune per disposizione di legge.

2. L'accertamento con adesione può essere applicato:

a) qualora la quantificazione dell'obbligazione tributaria od extra tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente;

b) per le entrate tributarie nei casi di mancato pagamento del tributo, omessa presentazione della denuncia o comunicazione, errori od omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.lgs.18.12.97, n.472, e successive modificazioni

3. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. a) del precedente comma, è accertata dall'ufficio comunale competente ai sensi del successivo art. 3, e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione predisposta:

per lo entrate tributarie dall'ufficio tributi d'intesa con l'ufficio tecnico urbanistico dell'Ente ovvero con l'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscosso, il tributo

per le entrate extra - tributarie, dall'ufficio comunale competente, ai sensi del successivo art.3;

allegata all'atto di adesione, nella quale, è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.

4. Per le fattispecie indicate alla lett. b) del precedente, secondo, comma, l'imposta dovuta è determinata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni mentre il contraddittorio di cui all'art. 6 è limitato alla definizione della sanzione entro le misure indicate dal primo comma del successivo art. 11.

5, Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambi le fattispecie di cui al precedente secondo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previsto dal secondo comma dell'art. 11.

6. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

Art.3

Ufficio Comunale Competente

1. L'esercizio delle, competenze inerenti la definizione dell'accertamento con adesione è attribuito:
 - a) per le entrate tributarie, all'Ufficio tributi
 - b) per le entrate extra-tributarie all'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscossa l'entrata di concerto con l'Ufficio tributi.

Art.4

Iniziativa diretta dell'ufficio comunale

1, Al fine di potenziare l'attività di controllo sostanziale ed incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti la Giunta individua annualmente, su proposta del responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 3, le categorie di fattispecie imponibili che, sussistendo le condizioni di cui al precedente art.2, possono essere oggetto di applicazione dell'istituto su iniziativa diretta dell'ufficio comunale.

2. Per le fattispecie di cui al precedente comma oggetto di attività accertativa l'ufficio comunale invia al contribuente a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo in base alla legislazione vigente, un invito a comparire contenente:

- a) l'oggetto dell'accertamento ovvero la fattispecie fondante l'obbligazione tributaria od extra -tributaria
- b) il giorno ed il luogo fissati per la comparizione dei contribuente innanzi al medesimo ufficio
- c) un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento.

3. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accertarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.

4, L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art. 5

Iniziativa del contribuente

I. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:

a) in caso di accessi ispezioni o verifiche in corso o già terminato, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 1 per l'applicazione dell'istituto;

b) in presenza di atti impositivi notificati - o di cui comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza - per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione tributaria provinciale. In tal caso il Comune entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto

2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A-R. od altro mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti di un apposita istanza in carta libera in esemplare unico, indicante i dati identificativi ed il recapito anche telefonico o telematico stesso contribuente, nonché gli elementi per individuare la fattispecie in questione.

3. L'iniziativa del contribuente è preclusa qualora il Comune lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in questione. con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo sia quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extra-tributaria per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione, L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 6
Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore ed il responsabile dell'ufficio comunale competente ai sensi dell'art.3.

2. In via preliminare il responsabile dell'ufficio, comunale procede se già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la controparte eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.

3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente.
La definizione del valore imponibile per la fattispecie di cui alla lett-a) del secondo comma dell'art. 2, è subordinata alla preventiva acquisizione della relazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo.

4. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le, motivazioni adottate e la documentazione prodotta dal contribuente.

Art.7
Atto di adesione

1 - Nel caso in cui il contribuente ed il Comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del responsabile dell'ufficio comunale, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti,

2. L'atto di adesione deve contenere:

a) l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 2, nonché l'importo dichiarato dal contribuente proposto dal Comune in base alla relazione di cui al terzo comma dello stesso articolo 2 ove acquisita, e definito in contraddittorio;

c.) la liquidazione del tributo o dell'entrata extra - tributaria dovuta, con i relativi interessi o le sanzioni applicate

c) i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.

3. Per le fattispecie di cui alla lett. a) del secondo comma del precedente art. 2, all'atto di adesione è allegata la relazione di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Art. 8

Omessa impugnazione

Qualora il contribuente rinunci all'impugnazione del provvedimento, ed entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dichiara di aderire per intero allo stesso, si applicano le riduzioni delle sanzioni come previste dal comma 2 dell'art. 12.

Art. 9

Versamento dell'imposta definito

1. Il versamento delle somme dovute per effetto delle disposizioni del presente regolamento è eseguito entro 20 giorni dalla redazione, dell'atto di adesione o dalla comunicazione cui all'articolo precedente direttamente alla tesoreria dell'ente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre forme indicate dal Comune nell'atto di adesione .

2- L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito entro il termine di cui al comma precedente. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente presenta o trasmette all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

Art. 10

Pagamento rateale

L'ufficio Comunale competente ai sensi dell'art. 3 può consentire il pagamento dell'imposta definito in base alle disposizioni del presente regolamento, senza ulteriori interessi e senza prestazione di garanzia fidejussoria, fino ad un massimo di 18 rate di eguale importo da versare entro la fine di ciascun mese solare successivo. In ogni caso il periodo della concessa rateazione non potrà superare il termine per l'iscrizione a ruolo del tributo come previsto dall'art. 12 del D. lgs. 504 del 30/12/1992.

2- L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato nel primo comma del precedente art. 9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può, in ogni momento estinguere il debito residuo in unica soluzione.

3. Per beneficiare della rateizzazione di cui al presente articolo il contribuente dovrà presentare al Comune una istanza in tal senso entro il termine del pagamento come previsto dal comma 1 dell'art. 9.

Art.10

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario od extra-tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il Comune venga a conoscenza di nuovi elementi afferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art.7, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

Art. 11

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo,

2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni applicabili alle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del secondo comma dell'art.2, per le quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni in caso di avvio del procedimento di cui al presente regolamento su istanza del medesimo contribuente possono essere ulteriormente ridotte fino alle misure di cui all'art.13. di seguito indicato:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,

b) ad un sesto del minimo per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione